



**AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA**

**ASP DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA**

---

**STATUTO**

**APPROVATO CON DELIBERA N. 481 DEL 05 APRILE 2018**

## **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **CAPO I**

#### **ORIGINI, COSTITUZIONE, NATURA GIURIDICA**

- **Articolo 1 - Origini e denominazione**
- **Articolo 2 - Sede e costituzione**
- **Articolo 3 - Natura giuridica e fonti normative**

### **CAPO II**

#### **FINALITA', PRINCIPI E AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO**

- **Articolo 4 - Oggetto e finalità**
- **Articolo 5 - Ambito territoriale di intervento e strumenti di attività**
- **Articolo 6 - Soci dell'ASP**
- **Articolo 7- Domicilio dei soci**
- **Articolo 8 - Recesso**

### **CAPO III**

#### **ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA'**

- **Articolo 9 - Gestione dei servizi e delle attività**
- **Articolo 10 - Contratti di servizio**
- **Articolo 11 - Organismi di partecipazione e di rappresentanza**

## **TITOLO II ORGANI**

### **Articolo 12 - Organi dell'ASP**

#### **CAPO I**

##### **L'ASSEMBLEA DEI SOCI**

- **Articolo 13 - Assemblea dei soci**
- **Articolo 14 - Funzioni**
- **Articolo 15 - Durata**
- **Articolo 16 - Funzionamento dell'Assemblea**
- **Articolo 17 - Maggioranze qualificate**
- **Articolo 18 - Presidente dell'Assemblea dei soci**
- **Articolo 19 - Rimborsi**

#### **CAPO II**

##### **L'AMMINISTRATORE UNICO**

- **Articolo 20 - Composizione durata in carica e nomina**
- **Articolo 21 - Ineleggibilità e incompatibilità**
- **Articolo 22 - Funzioni ed attribuzioni**
- **Articolo 23 - Decadenza e revoca**
- **Articolo 24 - Dimissioni dell'Amministratore Unico**

- **Articolo 25 – Indennità e rimborsi spese**

### **CAPO III**

#### **ORGANO DI REVISIONE CONTABILE**

- **Articolo 26 - Composizione e funzionamento**
- **Articolo 27 - Attribuzioni del Collegio dei Revisori dei Conti**
- **Articolo 28 - Trattamento economico- durata in carica - cessazione, decadenza, revoca**

### **CAPO IV**

#### **DISPOSIZIONI COMUNI SUGLI ATTI ADOTTATI DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI E DALL'AMMINISTRATORE UNICO**

- **Articolo 29 - Deliberazioni e determine**

## **TITOLO III ORGANIZZAZIONE, UFFICI, PERSONALE**

### **CAPO I**

#### **DIRETTORE**

- **Articolo 30 - Nomina e trattamento**
- **Articolo 31 - Attribuzioni**

### **CAPO II**

#### **ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI**

- **Articolo 32 - Principi**
- **Articolo 33 - Personale**

## **TITOLO IV PATRIMONIO, CONTABILITA' E PROGRAMMAZIONE**

- **Articolo 34- Patrimonio**
- **Articolo 35 - Sistema informativo contabile**
- **Articolo 36 - Documenti programmatici e di bilancio pluriennali**
- **Articolo 37 - Conto consuntivo e bilancio di esercizio**
- **Articolo 38 - Spese per acquisti di valore inferiori alle soglie comunitarie**

## **TITOLO V SERVIZIO DI TESORERIA**

- **Articolo 39 - Servizio di tesoreria**

## **TITOLO VI NORME GENERALI E FINALI**

- **Articolo 40 - Durata e fusioni**
- **Articolo 41 - Norma di rinvio**

# TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

## CAPO I ORIGINI, COSTITUZIONE, NATURA GIURIDICA

### Articolo 1 Origini e denominazione

1. E' Costituita un Azienda Pubblica di Servizi alla Persona denominata ASP dei Comuni della Bassa Romagna, di seguito indicata come ASP

2. L'ASP è costituita ai sensi della legge regionale n.2 del 2003 e trae origine dalla trasformazione delle seguenti Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza:

- Istituti Riuniti di Assistenza - Casa Protetta Sassoli di Lugo e Ente Assistenza ai Minori di Lugo
- Opere Pie Raggruppate - Casa di Riposo F.lli Bedeschi e Fondazione Forni Gaiani Pozzi Rotondi di Bagnacavallo
- Casa di Riposo Per Anziani "G. Giovannardi E G. Vecchi" di Fusignano
- Istituti Riuniti di Assistenza O.P. Tarlazzi – Zarabbini e O.P. Orfanotrofio Femminile di Cotignola"
- Opera Pia Jus Pascendi Di Conselice

3. Le suindicate IPAB già regolate dalla legge n. 6972/1890 erano tutte enti di antica istituzione nel territorio del distretto di Lugo e di qualificata attività nell'ambito assistenziale, sociale e socio-sanitario, nei confronti di anziani, disabili e minori secondo i seguenti tratti essenziali:

#### **Istituti Riuniti di Assistenza di Lugo - Casa Protetta Sassoli**

L'istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza "Casa Protetta Sassoli", già denominata "Casa di San Giuseppe per i poveri invalidi" che aveva sede nel Comune di Lugo (Provincia di Ravenna), traeva origine dal testamento del fu Don Giovanni Sassoli in data 3 febbraio 1835 a rogito del Notaio lughese Dr. Luigi Manzieri.

Successivamente si accrebbe con i lasciti disposti da Francesco Poggi e Luigi Racheli rispettivamente con testamento in data 18 giugno 1845 e 20 dicembre 1847.

L'istituzione cominciò ad avere vita con l'1 gennaio 1847.

L'Istituzione aveva lo scopo di fornire ospitalità ed assistenza alle persone anziane, in particolare a quelle in stato di non autosufficienza fisica e/o psichica, per le quali non fosse possibile la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale tramite l'intervento degli altri servizi presenti nel territorio.

Nel perseguimento dei propri fini istituzionali l'Ente operava nell'ambito degli indirizzi programmatici della Regione Emilia Romagna, dell'U.S.L. del Distretto di Lugo e del Comune di Lugo e collaborava con questi ultimi alla realizzazione dei servizi socio-assistenziali rivolti alla popolazione anziana.

#### **Istituti Riuniti di Assistenza di Lugo - Ente per l'Assistenza ai Minori**

L'istituzione pubblica di assistenza e beneficenza denominata "Ente per l'assistenza ai minori" traeva origine dalla fusione delle seguenti IPAB, operata con lo stesso decreto di approvazione del presente statuto:

1. Orfanotrofio Maschile di S. Filippo Neri ( O.P. Orfani) fondato nel secolo scorso dal sacerdote Don Domenico Lumagni, che con suo testamento in data 8 marzo 1762 e successivo codicillo in data 19 giugno 1778, lasciò a tale scopo la sue eredità.
2. Orfane – Mazzarine, istituita con R.D. 17 dicembre 1936, n.2353 per fusione delle seguenti

Opere Pie:

- Orfane Mazzarine che traeva origine dal testamento in data 3 ottobre 1630 di Nanno Passamonti, e dal testamento e codicilli di Rosa Mazzarini in data 3 dicembre 1856, 21 marzo e 7 luglio 1857, già riconosciuta con R.D. 3 ottobre 1873 con il titolo di Opera Pia del Buon Pastore.
- Orfanotrofio femminile, fondato alla fine del 1600 sotto il titolo di Conservatorio delle Putte di S. Lucia, al quale, alla fine del 1700, fu aggregato L'Istituto o Conservatorio di S. Teresa.

L'Istituzione era regolata dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e successive modificazioni e integrazioni. A tutti gli effetti l'Ente per l'assistenza ai minori operava sul territorio del Comune di Lugo, in quanto ivi esplicava la sua attività organizzativa e decisionale e aveva sede in Lugo v.le Orsini n. 2. L'istituzione aveva lo scopo di assicurare a minori e giovani di ambo i sessi, residenti nel Comune di Lugo, che si trovavano in condizioni di insufficienza economica o di disagio e difficoltà derivanti da fenomeni di marginalità sociale, il soddisfacimento delle normali esigenze di vita per il pieno e libero sviluppo della personalità umana.

In particolare, l'intervento dell'Ente era teso a:

- a) prevenire e rimuovere lo stato di bisogno e di abbandono in cui versano i minori e i giovani;
- b) affiancare e sostenere l'azione dei rispettivi nuclei famigliari;
- c) assicurare ai minori ed ai giovani il mantenimento ed il reinserimento nella famiglia o in altra idonea formazione sociale;
- d) promuovere ogni intervento, diretto o indiretto, inteso a favorire l'inserimento dei minori nel normale ambiente di vita, di studio, di lavoro, con particolare riguardo a coloro i quali risultano svantaggiati socialmente e sul piano psico-fisico.

### **Opere Pie Raggruppate di Bagnacavallo - O.P. Casa di Riposo F.lli Bedeschi**

L'Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza "Casa di Riposo F.lli Bedeschi" che aveva sede in Bagnacavallo derivava dalla fusione delle seguenti Opere Pie:

- 1) "Casa di Riposo F.lli Bedeschi", eretta in Ente morale con R.D. /12/1934 per fusione dell'O.P. Cronici fondata dai germani Antonia e Don Giuseppe Taroni, con i testamenti rispettivamente del 02/08/1845 e dell'11/05/1849, dell'Ospedale Bedeschi, fondato da Francesco Bedeschi, con testamento dell'11/08/1863 e del Pio Istituto dei ciechi, storpi e zoppicanti, fondato da Antonio Bedeschi, con testamento del 28/04/1875.
- 2) Istituzione Elemosiniera, eretta in ente morale con R.D. 10/03/1932 in seguito a frazionamento del Monte di Pietà di Bagnacavallo.

Scopo dell'Istituzione era quello di intervenire a favore delle persone anziane che versavano in stato di disagio psicofisico, ambientale ed economico.

L'attività istituzionale si articolava nei seguenti servizi istitutivi secondo le modalità seguenti:

- accoglimento di anziani nella casa protetta;
- fornitura di alloggi a titolo semigratuito;
- fornitura di pasti;
- ogni altra forma di intervento assistenziale a favore degli anziani ritenuta compatibile con gli scopi e con le risorse economiche dell'istituzione;
- concorso nella realizzazione di attività in materie che rientrassero tra gli scopi dell'istituzione.

Nel perseguimento dei propri fini istituzionali l'ente operava nell'ambito degli indirizzi programmatici della Regione Emilia Romagna, dell'USL competente per territorio e del Comune di Bagnacavallo.

### **Opere Pie Raggruppate di Bagnacavallo - Fondazione Forni Gaiani Pozzi Rotondi**

L'Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza "Fondazione Forni Gaiani Pozzi Rotondi", che aveva sede in Bagnacavallo, derivava dalla fusione delle seguenti Opere Pie:

- 1) “Asilo infantile Gaiani”, fondata dal Conte Giacomo Gaiani con testamento dell’8 luglio 1869 ed eretta in Ente morale con R.D. 23 giugno 1873, la cui dotazione patrimoniale è stata incrementata dal Sig. Giovanni Baldini nell’anno 1889;
- 2) “Orfanotrofio maschile”, fondata dal sig. Domenico Forni, con testamento del 14 aprile 1809 ed eretta in Ente morale con R.D. 3/12/1874. la cui dotazione patrimoniale è stata incrementata con testamento della sig.ra Francesca Morelli ved. Forni in data 11 gennaio 1811, e successivamente dai Sigg.ri Don Giuseppe Taroni, Antonio Bubani, Don Antonio Contarini, Contessa Arcangela Biancoli ved. Randi e Paolo Dragoni.
- 3) “Orfanotrofio femminile Pozzi Rotondi”, sorta dalla fusione dell’Orfanotrofio femminile, fondato dai Sigg.ri Giulio Belletti ed Alfonso Malpeli con testamenti, rispettivamente, in data 5 settembre 1630 e 21 ottobre 1630 e dell’Opera Pia Pozzi Rotondi, fondata dai Sigg.ri Michele Rotondi e Teresa Pozzi Rotondi, con i testamenti rispettivamente in data 13 febbraio 1797 e 9 luglio 1803, ed eretta in Ente morale con R.D. 19 gennaio 1873. La dotazione patrimoniale dell’Orfanotrofio è stata incrementata dai Sigg.ri Don Francesco Minguzzi, Don Giovanni Ballirani, Giovanni Berardi, Don Giovanni Montanari, Angela Minguzzi e Luigi Massaroli.

La Fondazione aveva lo scopo di contribuire ad assicurare ai minori di ambo i sessi appartenenti al territorio dell’USL n. 36, con preferenza ai residenti in Bagnacavallo, che si trovassero in condizioni di insufficienza economica o di disagio e difficoltà derivanti da fenomeni di marginalità sociale, i mezzi necessari a favorire il regolare sviluppo della personalità.

La Fondazione concorreva alla realizzazione delle attività previste dalla programmazione locale e regionale nelle materie che rientrano tra gli scopi della Fondazione stessa. In particolare, l’intervento della fondazione è finalizzato:

- a prevenire e rimuovere lo stato di bisogno in cui versano i minori, affiancando e sostenendo
- l’azione delle rispettive famiglie;
- ad assicurare loro il mantenimento e reinserimento nella famiglia od in altra idonea formazione sociale;
- a favorire l’inserimento dei minori nel normale ambiente di vita, di studio e nel mondo del lavoro, con particolare riguardo a coloro che risultino svantaggiati socialmente e sul piano psico-fisico.

Il fine istituzionale veniva perseguito mediante:

- compartecipazione gestionale, per convenzione, ad iniziative di enti pubblici e privati aventi per fine l’assistenza ai minori;
- interventi a sostegno dell’inserimento scolastico;
- erogazione di contributi assistenziali a favore dei minori.

### **Casa di Riposo per Anziani G. Giovannardi e G. Vecchi di Fusignano**

L’IPAB “Casa di Riposo per anziani G. Giovannardi e G. Vecchi” che aveva sede legale nel Comune di Fusignano (RA), derivava dalla fusione delle IPAB:

- O.P. “Casa di Riposo Giovanni Giovannardi” sorta dal testamento in data 8 giugno 1896 di Giovanni Giovannardi ed eretta in Ente Morale con R.D. 27 novembre 1897;
- O.P. “Casa di Riposo Giuseppe Vecchi” sorta dal testamento in data 16 luglio 1855 di Giuseppe Vecchi ed eretta in Ente Morale con R.D. 31 marzo 1895;

e dalla fusione per incorporazione dell’O.P. “Orfanotrofio Femminile” sorta dal testamento di Don Antonio Maria Bucci in data 24 aprile 1780 ed eretta in Ente Morale con R.D. 6 dicembre 1865.

L’Istituzione aveva lo scopo di fornire ospitalità ed assistenza alle persone anziane, in particolare a quelle in stato di non autosufficienza fisica e/o psichica per le quali non fosse possibile la permanenza

nel proprio ambiente familiare e sociale tramite l'intervento degli altri servizi presenti nel territorio. L'attività dell'Ente era rivolta prioritariamente agli anziani residenti nel Comune di Fusignano e secondariamente a quelli residenti nei Comuni facenti parte dell'Azienda USL di Ravenna – distretto di Lugo.

L'Ente provvedeva alla realizzazione delle proprie attività istituzionali tramite:

- le rette degli ospiti;
- l'utilizzazione diretta del proprio patrimonio o delle relative rendite;
- proventi vari.

### **O.P. Tarlazzi – Zarabini di Cotignola**

L'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza "Opera Pia Tarlazzi-Zarabini" trae origine dalla fusione delle Opere Pie:

- Tarlazzi di Cotignola, fondata dal fu Fabio Tarlazzi con suo testamento in data 03 ottobre 1829 ed amministrata, fino all'anno 1859 incluso, da una speciale Congregazione denominata "Fabiana", dopodiché subì le trasformazioni portate, successivamente, dal Decreto del Governatore Generale delle Romane 19/08/1859, dalla Legge 20/09/1859 ed, infine, dalla Legge 03/08/1862;
- Zarabini di Cotignola fondata dal sacerdote Zarabini Giuseppe con suo testamento del 13 aprile 1779 ed eretta in Ente Morale con R.D. 26/02/1865.

L'Istituzione aveva lo scopo di fornire ospitalità ed assistenza alle persone anziane, in particolare a quelle in stato di non autosufficienza fisica e/o psichica, per le quali non fosse possibile la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale tramite l'intervento dei servizi presenti nel territorio, mediante la gestione di una Casa Protetta, ai sensi delle vigenti Leggi Regionali. Nel perseguimento dei propri fini istituzionali, l'Ente operava nell'ambito degli indirizzi programmatici della Regione Emilia Romagna, dell'U.S.L. competente per territorio e del Comune di Cotignola e collaborava, con questi ultimi, alla realizzazione dei servizi socio-assistenziali rivolti alla popolazione anziana tramite la stipulazione di apposite convenzioni.

L'attività dell'Ente era rivolta, prioritariamente, agli anziani residenti nel Comune di Cotignola, a quelli del distretto sanitario Cotignola-Bagnara, secondariamente a quelli residenti nel territorio dell'U.S.L. e, in caso di ulteriore disponibilità di posti, a quelli residenti nel territorio della Provincia, su indicazione dei soggetti istituzionalmente competenti per territorio.

L'Ente garantiva agli ospiti una residenza confortevole ed un adeguato livello assistenziale, nel pieno rispetto della persona, della sua riservatezza e dignità.

Per il miglioramento delle condizioni psico/fisiche degli ospiti, l'Ente promuove, inoltre, al proprio interno, attività di mobilitazione, occupazionali e ricreativo-culturali e favorisce la partecipazione alle iniziative promosse nel territorio. L'assistenza religiosa era garantita a tutti gli ospiti.

### **▪ O.P. Jus Pascendi di Conselice**

L'Opera Pia Jus Pascendi di Conselice fu istituita dal Comune di Conselice con delibera consiliare del 30/10/1884, omologata dalla Deputazione Provinciale con decreto 11/12/1884, con lo scopo di fondare un ricovero per il mantenimento d'invalidi al lavoro, nati e domiciliati nelle parrocchie di S.Martino e S.Patrizio, che venivano sussidiati a domicilio fino a quando le rendite dell'O.P. non consentirono il funzionamento del ricovero stesso.

Con R.D. 17/12/1893 di Umberto I fu eretta in Ente Morale e l'amministrazione fu affidata alla Congregazione di Carità.

A seguito della soppressione della Congregazione di Carità (art. 5 L. 3/06/1937 n. 847) l'Opera Pia subì una gestione straordinaria fino al 1967 quando l'amministrazione venne consegnata all'ECA.

Il funzionamento del ricovero ebbe inizio nel luglio del 1944 nella casa di Romagnoli situata nella piazza Pallavicini, successivamente si trasferì nella villa del Dott. Lelio Vacchi Suzzi di Chiesanuova.

Nel 1948 a seguito di accordo tra il Genio civile di Ravenna e il Comune di Conselice vennero costruite

due case popolari abbinate, nell'attuale sede, da adibirsi a "ricovero vecchi", edifici che subiranno diversi lavori di ristrutturazione nel corso degli anni.

Nel 1978, a seguito dell'estinzione degli ECA a far data dal 31/03, l'O.P., dotata di propria autonomia giuridica, venne gestita, al fine di assicurare la futura amministrazione, da un Commissario Straordinario, nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 144, fino all'anno 1984, quando, ai sensi della legge regionale n. 35/83 venne istituito il primo AMMINISTRATORE UNICO.

Lo scopo dell'Ente era quello di contribuire alla tutela e valorizzazione delle persone anziane, in particolare di quelle in stato di non autosufficienza fisica e/o psichica garantendo agli stessi anziani interventi personalizzati, un adeguato livello assistenziale, nel pieno rispetto della dignità, dell'autonomia e della riservatezza personale e secondo quanto previsto dalle normative regionali vigenti.

L'Ipab provvedeva alla realizzazione delle proprie finalità istituzionali attraverso l'utilizzazione diretta del proprio patrimonio, nonché con i proventi derivanti dalle rette per la fruizione dei servizi prestati, da rendite dal patrimonio stesso e da proventi vari non destinati ad incremento del patrimonio.

## **Articolo 2**

### **Sede e costituzione**

1. L' Azienda ha sede legale ed amministrativa nel comune di Bagnacavallo, in via Mazzini n. 3
2. L'ubicazione dei servizi e degli uffici che fanno capo all'ASP è individuata sulla base di quanto definito dall'Assemblea dei soci.
3. L'ASP è stata costituita con deliberazione della Giunta regionale n. \_\_92/2008\_\_\_\_\_ che ha approvato anche il presente Statuto.

## **Articolo 3**

### **Natura giuridica e fonti normative**

1. L'ASP è disciplinata dalle leggi regionali 12 marzo 2003, n. 2 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", 26 luglio 2013, n. 12 "Disposizioni ordinamentali e di riordino delle forme pubbliche di gestione nel sistema dei servizi sociali e socio-sanitari. Misure di sviluppo e norme di interpretazione autentica in materia di Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona", da quanto definito con deliberazione del Consiglio regionale n. 624 del 9 dicembre 2004 e con deliberazione dell'Assemblea regionale n. 179 del 10/06/2008, dalle successive indicazioni regionali e dal presente Statuto.
2. L'ASP è un ente pubblico non economico locale dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria, nell'ambito delle norme e dei principi stabiliti dalla legge regionale e dalle successive indicazioni regionali, e non ha fini di lucro.
3. L'ASP svolge la propria attività secondo criteri di efficacia, di efficienza e di economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi.
4. L'ASP è inserita nel sistema regionale di interventi e servizi sociali definito dalla legge regionale ed orienta la sua attività al rispetto dei principi dalla stessa indicati.
5. L'Azienda subentra negli obblighi, nei diritti e nei rapporti attivi e passivi delle Istituzioni trasformate. L'Azienda, ai sensi di quanto previsto dall'art.2, comma 3 della Legge Regionale n. 12 del 26 luglio 2013, subentra a titolo universale e senza soluzione di continuità negli obblighi e nel complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi, inclusi quelli relativi alla proprietà degli immobili, delle Asp che si unificano, di cui al precedente articolo 1.

## CAPO II

### FINALITA', PRINCIPI E AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO



## **Articolo 4**

### **Oggetto e finalità**

1. L'ASP, ha come finalità:

a) l'organizzazione ed erogazione di servizi assistenziali, servizi sociali e socio-sanitari rivolti ad anziani e disabili, nonché, a minori, conformemente al Programma di trasformazione e secondo le esigenze indicate dalla pianificazione locale definita dal Piano Sociale di Zona nonché nel rispetto degli indirizzi definiti dall'Assemblea dei soci di cui all'articolo 13 e ss..Potrà altresì gestire servizi di carattere educativo, culturale e ricreativo rivolti ad anziani e minori.

b) la promozione e realizzazione di ulteriori interventi ed attività inerenti nuovi bisogni individuati nell'ambito di quanto definito dalla programmazione locale

2. L'ASP ispira ed orienta la propria attività al rispetto delle finalità e dei principi indicati nella legge regionale n. 2 del 2003 ed in particolare:

a) rispetto della dignità della persona e garanzia di riservatezza;

b) adeguatezza, flessibilità e personalizzazione degli interventi, nel rispetto delle opzioni dei destinatari e delle loro famiglie.

3. L'ASP riconosce nell'apporto professionale degli operatori un fattore determinante per la qualità dei servizi alla persona, e a tal fine:

a) promuove la formazione di tutti gli operatori come strumento della qualità ed efficacia degli interventi e dei servizi, per favorire l'integrazione professionale e lo sviluppo dell'innovazione organizzativa e gestionale;

b) favorisce l'apporto ed il coinvolgimento delle rappresentanze collettive nel sistema delle relazioni sindacali e lo sviluppo delle relazioni interne con forme strutturate di partecipazione organizzativa.

## **Articolo 5**

### **Ambito territoriale di intervento e strumenti di attività**

L'ASP organizza ed eroga i servizi di cui all'articolo 4 per l'ambito territoriale del distretto di Lugo, che comprende i Comuni di Lugo, Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Massa Lombarda, Sant' Agata sul Santerno.

## **Articolo 6**

### **Soci dell'ASP**

1. Sono soci dell'ASP i seguenti enti pubblici territoriali:

Comuni di Lugo, Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Massa Lombarda, Sant' Agata sul Santerno.

2. I soci di cui al comma 1. stipulano tra loro una convenzione nella quale sono definite:

a) le quote da ciascuno rappresentate;

b) i servizi e le attività effettivamente conferiti all'ASP da ciascuno, ivi comprese le attività già gestite dalle lpab al momento della trasformazione;

c) i beni patrimoniali conferiti da ciascuno, ivi compresi i beni già di proprietà delle lpab al momento della trasformazione;

d) gli indirizzi generali per la definizione e la stipula dei contratti di servizio;

e) le modalità di assunzione degli eventuali disavanzi non coperti dal piano di rientro di cui all'art 22, comma 3, lettera g;

f) le modalità di recesso dei soci

g) quanto altro sia ritenuto utile a disciplinare i rapporti tra i soci e non sia definito dal presente Statuto nel rispetto comunque dei principi ed indirizzi dello stesso.

3. L'ammissione di nuovi soci enti pubblici territoriali, che può avvenire se accompagnata da conferimento di attività, servizi e/o patrimoni, è deliberata dall'Assemblea dei soci e comporta la ridefinizione delle quote di partecipazione stabilite nella convenzione.

## **Articolo 7** **Domicilio dei soci**

Il domicilio dei soci, per ogni rapporto con l'ASP, si intende a tutti gli effetti di legge quello legale del proprio legale rappresentante, salvo facoltà dei soci di indicarne uno diverso in sede di assemblea o mediante comunicazione formale con prova di avvenuta ricezione, al Presidente dell'Assemblea dei Soci .

## **Articolo 8** **Recesso**

1. Il socio che intende recedere dall'ASP deve darne comunicazione all'Assemblea dei soci e all'Amministratore Unico mediante lettera raccomandata. Il Presidente dell'assemblea, ricevuta tale comunicazione e sentito l'Amministratore Unico, deve convocare l'Assemblea dei Soci entro 60 giorni, la quale ne fissa le modalità conformemente alle modalità stabilite nella convenzione di cui all'art.6 comma 2.

## **CAPO III** **ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITÀ**

### **Articolo 9** **Gestione dei servizi e delle attività**

1. L'ASP organizza ed eroga i servizi e le attività di cui all'articolo 4 di norma in forma diretta a mezzo della propria struttura organizzativa ed inoltre:
  - a) può stipulare contratti per l'acquisizione di beni e servizi nel rispetto delle norme poste a garanzia della imparzialità, trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa e nel rispetto ed in coerenza con le proprie caratteristiche e natura;
  - b) può avvalersi della collaborazione del volontariato nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti.
2. L'ASP chiede l'accreditamento per i servizi e le prestazioni che produce ed organizza, individuate a norma della legislazione regionale vigente.
3. L'ASP può partecipare a forme di gestione sperimentale di servizi socio-sanitari e sociali con le modalità stabilite dalla disciplina regionale.
4. L'ASP può produrre ed erogare, in forma non prevalente rispetto alle attività ed ai servizi indicati all'articolo 4, comma 1 i propri servizi ed attività a favore di soggetti pubblici non soci e soggetti privati, ponendo a carico degli stessi l'intero costo dei servizi forniti.
5. L'ASP può aderire a forme associative che ne rappresentino utilmente i complessivi interessi, nel rispetto degli eventuali indirizzi generali stabiliti dall'Assemblea dei Soci.
6. L'ASP si dota di Regolamenti interni per l'organizzazione e gestione dei suoi servizi, secondo gli indirizzi generali stabiliti dall'Assemblea dei Soci.

### **Articolo 10** **Contratti di servizio**

1. Il conferimento all'ASP della gestione di servizi e/o attività da parte dei soci Enti pubblici territoriali è regolato da contratti di servizio disciplinati al punto 2 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio

regionale n. 624 del 2004.

## **Articolo 11**

### **Organismi di partecipazione e di rappresentanza**

1. L'Asp provvede alla costituzione di organismi di partecipazione e di rappresentanza degli utenti, con compiti propositivi, consultivi e di promozione della solidarietà e dell'attività di volontariato locale, affinché sia salvaguardato il rapporto con le comunità locali dove hanno sede i servizi e non vada disperso il forte legame ed il radicamento con i territori di riferimento che hanno consentito la crescita di varie forme di collaborazione con il volontariato sociale, le istanze cittadine, l'identità ed il senso di appartenenza alla comunità locale.

## **TITOLO II**

### **ORGANI**

#### **Art.12**

#### **Organi dell'Asp**

1. Sono organi della ASP :
  - a) L'Assemblea dei soci
  - b) L'Amministratore Unico
  - c) L'Organo di revisione contabile
2. Il funzionamento degli organi è disciplinato da appositi regolamenti.

#### **CAPO I**

#### **Articolo 13**

#### **Assemblea dei soci**

1. L'Assemblea dei soci è composta dal Sindaco di ciascuno dei soci Enti pubblici territoriali o da loro delegati.
2. A ciascuno dei soci di cui al comma 1 è assegnata la quota di rappresentanza fissata nella convenzione di cui all'articolo 6, comma 2.
3. La delega rilasciata dai soggetti indicati al comma 1 deve essere in forma scritta e può essere a tempo indeterminato, a tempo determinato o riferita ad una o più sedute; la delega rilasciata può essere revocata in qualsiasi momento.
4. In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di Sindaco di uno dei soci Enti pubblici territoriali, la rappresentanza in seno all'Assemblea spetta al soggetto cui è attribuita, in base alla legge e allo Statuto dell'Ente medesimo, la funzione vicaria. In questo caso la delega rilasciata a tempo indeterminato dal Sindaco che cessa, decade automaticamente.

#### **Art 14**

#### **Funzioni**

1. L'Assemblea dei Soci è l'organo di indirizzo, programmazione e vigilanza sull'attività dell'Azienda e svolge le seguenti funzioni:
  - a) delibera lo Statuto e le eventuali modifiche da sottoporre alla definitiva approvazione della Regione Emilia Romagna;
  - b) delibera l'ammissione di nuovi soci con la ridefinizione delle quote di partecipazione secondo il

- regolamento di funzionamento adottato dall' Assemblea;
- c) definisce gli indirizzi generali dell' ASP;
  - d) nomina e revoca l' Amministratore Unico;
  - e) indica alla Regione la terna prevista per la nomina a Revisore unico nel caso in cui il volume di bilancio dell' ASP sia inferiore a 30 milioni di euro, oppure nomina i due componenti di spettanza nel collegio, nel caso in cui il volume di bilancio sia superiore ai 30 milioni di euro;
  - f) approva, su proposta dell' Amministratore Unico, il Piano Programma, il Bilancio pluriennale di previsione, il Bilancio Economico di previsione annuale e la relazione previsionale, il Bilancio consuntivo con allegato il Bilancio Sociale;
  - g) approva le trasformazioni di patrimonio da indisponibile a disponibile nonché le alienazioni del patrimonio disponibile, con le modalità di cui all'art 6, acquisendo i pareri previsti dalle disposizioni regionali in materia;
  - h) adotta il proprio Regolamento di funzionamento;
  - i) nomina nel proprio seno il Presidente;
  - j) definisce nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa vigente le indennità spettanti all' Amministratore Unico ed il compenso dovuto all'organo di Revisione contabile;
  - l) delibera le variazioni della sede legale ed amministrativa dell' Azienda;
  - m) approva, su proposta dell' Amministratore Unico, il piano di rientro in caso di perdita di esercizio. Nell'eventualità in cui il piano di rientro non consenta la copertura delle perdite, queste saranno assunte dai soci con le modalità indicate dalla convenzione;
2. Gli atti di cui al comma 1 non possono essere adottati, neppure in via d'urgenza da altri organi dell'ASP.
3. L' Assemblea dei Soci presenta annualmente agli enti soci, una relazione illustrativa sull'andamento qualitativo e quantitativo dell'attività, contenente i dati principali sui flussi e sulle prestazioni erogate.
4. Tutti i rappresentanti della comunità locale hanno la facoltà di verificare i risultati della gestione conseguiti dall' ASP anche con relazioni inviate periodicamente.

## **Articolo 15**

### **Durata**

1. L'Assemblea dei soci è organo permanente dell'ASP, non soggetto a rinnovi per scadenze temporali, ma sottoposto a variazioni nella compagine solo a seguito di mutamenti nella titolarità delle cariche di Sindaco dei soci Enti pubblici territoriali.

## **Articolo 16**

### **Funzionamento dell'Assemblea**

1. L'Assemblea dei Soci si riunisce su convocazione del Presidente almeno due volte all'anno.
2. In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà delle quote complessive e cinque componenti; le deliberazioni sono approvate qualora riportino la maggioranza delle quote rappresentate nella seduta assembleare, che non potrà essere comunque inferiore alla metà delle quote complessive dell'Azienda, nonché il voto favorevole di almeno tre componenti; in seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso, sugli stessi oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà delle quote complessive e quattro componenti; le deliberazioni sono approvate qualora riportino la maggioranza delle quote rappresentate nella seduta assembleare, nonché il voto favorevole di almeno 2 componenti.
3. Le deliberazioni sono assunte a voto palese; per tutte le adunanze viene redatto verbale sottoscritto dal Segretario nominato dall' Assemblea e dal Presidente dell' Assemblea dei Soci. L' Amministratore Unico interviene alle adunanze dell' Assemblea dei Soci, senza diritto di voto. Il direttore può partecipare su invito del Presidente dell'Assemblea, con facoltà di intervento e senza diritto di voto, con

modalità che dovranno essere specificate nel regolamento di cui all'art 14, comma 1, punto h). Tutte le sedute dell'Assemblea dei Soci sono pubbliche, salvo il caso delle deliberazioni riguardanti questioni personali, nonché quelli individuati dall'apposito regolamento per il funzionamento dell'Assemblea. Le convocazioni sono affisse all'apposito albo dell' ASP, il quale dovrà essere formalmente istituito ed in quello dei singoli comuni soci, con comunicazione diretta agli organismi di partecipazione di cui al precedente art.11.

### **Articolo 17** **Maggioranze qualificate**

1. Per deliberare validamente sui seguenti oggetti è necessario il voto favorevole di tanti componenti che rappresentino contemporaneamente almeno la metà delle quote di partecipazione ed almeno il 70% degli enti pubblici territoriali soci con arrotondamento all'unità superiore:

- a) indirizzi generali dell'ASP;
- b) piano programmatico;
- c) modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione della Regione;
- d) ammissione di nuovi soci Enti pubblici territoriali;
- e) fusione con altre ASP;

Su tali punti non sono ammesse sedute in seconda convocazione.

2. La nomina e la revoca dell' Amministratore Unico non può essere deliberata con i quorum e la maggioranza previsti per le sedute di seconda convocazione

### **Articolo 18** **Presidente dell'Assemblea dei soci**

1. L'Assemblea dei soci nomina a maggioranza il Presidente che dura in carica tre anni, con mandato rinnovabile.

2. Il Presidente dell'Assemblea dei soci:

- a) formula l'ordine del giorno delle adunanze dell'Assemblea;
- b) convoca e presiede le stesse adunanze dell'Assemblea;
- c) sottoscrive i verbali e le deliberazioni dell'Assemblea;
- d) compie tutti gli atti necessari per dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea;
- e) adotta ogni altro atto necessario per il funzionamento dell'Assemblea.

3. Il Presidente, in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, viene sostituito dal membro dell'Assemblea dei soci che rappresenta la più alta quota; a parità di quote, dal membro più anziano di età.

4. Il Presidente dell'Assemblea decade dall'incarico quando siano intervenute, successivamente alla sua nomina, le elezioni per il rinnovo degli organi elettivi in oltre il 50% degli Enti pubblici territoriali soci dell'Azienda. La convocazione della seduta per la nomina del nuovo Presidente dell'Assemblea compete al Sindaco dell'Ente pubblico territoriale sede dell'Azienda.

### **Articolo 19** **Rimborsi**

1. Ai membri dell'Assemblea dei soci spetta il rimborso delle spese sostenute connesse all'espletamento della carica.

## CAPO II AMMINISTRATORE UNICO

### **Articolo 20**

## **Composizione durata in carica e nomina**

1. L'ASP è amministrata da un Amministratore Unico, nominato dall'Assemblea dei soci al di fuori dei suoi componenti, scelto tra persone in possesso di adeguata competenza tecnica ed amministrativa, per studi compiuti, per funzioni espletate presso Aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti. L'atto di nomina viene assunto sulla scorta di idoneo curriculum, conservato agli atti dell'ASP e consegua, per quanto possibile, ad una procedura di designazione da parte dei soci.
2. L'Amministratore Unico dura in carica cinque anni. L'Amministratore Unico uscente rimane in carica fino all'insediamento dei nuovi amministratori, che deve avvenire entro dieci giorni dalla loro nomina da parte dell'Assemblea dei soci.
3. L'Amministratore Unico è rinominabile una sola volta, anche in caso in cui la sua prima nomina abbia avuto durata inferiore al quinquennio per intervento di surrogazione di cui all'art. 23, o di decadenza o revoca dell'Amministratore Unico di cui all'art. 23.

### **Articolo 21**

#### **Ineleggibilità e incompatibilità**

1. L'Amministratore Unico non deve versare in una delle cause di ineleggibilità previste dalla normativa regionale vigente.
2. Non può essere nominato e non può ricoprire la carica di Amministratore Unico dell'ASP colui che si trovi in una delle cause di incompatibilità previste dalla normativa regionale vigente nonché dalle disposizioni previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e successive modificazioni.

### **Articolo 22**

#### **Funzioni ed attribuzioni**

1. L'Amministratore Unico è il rappresentante legale dell'azienda
2. L'Amministratore Unico risponde del proprio operato all'Assemblea dei Soci.
3. L'Amministratore Unico è l'organo che dà attuazione agli indirizzi generali definiti dall'Assemblea dei soci, individuando le strategie e gli obiettivi della gestione. Ad esso compete in particolare l'adozione dei seguenti atti:
  - a) proposta di piano-programma, bilancio pluriennale di previsione, bilancio annuale economico preventivo, bilancio consuntivo con allegato il bilancio sociale delle attività da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
  - b) proposta di modifiche statutarie da sottoporre all'Assemblea dei soci;
  - c) nomina del direttore;
  - d) proposta all'Assemblea dei Soci di piano di rientro ogni qual volta si determini una perdita di esercizio; nell'eventualità in cui il piano di rientro non consenta la copertura delle perdite, queste saranno assunte dai soci con le modalità indicate dalla convenzione;
  - e) deliberazioni riguardanti le azioni da promuovere o sostenere innanzi alle giurisdizioni ordinarie e speciali;
  - f) approvazione della Carta dei servizi;
  - g) predisposizione annuale per l'Assemblea di una relazione illustrativa circa l'andamento qualitativo e quantitativo dei servizi;
  - h) accettazione di lasciti e donazioni;
  - i) linee direttive per la delegazione trattante ed autorizzazione per la sottoscrizione definitiva degli accordi sindacali rispondenti alle linee stesse.
4. Rientra nella competenza dell'Amministratore Unico l'adozione di qualsiasi regolamento o provvedimento generale avente contenuto organizzativo delle attività e delle strutture, nonché la determinazione della dotazione organica del personale ed in generale, la competenza residuale di quanto

non assegnato alla competenza dell'Assemblea.

5) L'Amministratore Unico cura i rapporti con i Soci promuovendo iniziative di informazione e partecipazione dei cittadini alle attività dell'ASP.

### **Articolo 23** **Decadenza e revoca**

1. Le dimissioni dalla carica di Amministratore Unico sono presentate al Presidente dell'Assemblea dei soci:

- a) per scadenza;
- b) per dimissioni;
- c) per decadenza;
- d) per revoca;

2. L'Amministratore Unico decade quando, nel corso del mandato, si verifichi una delle cause di incompatibilità previste nella normativa vigente e l'interessato non provveda a rimuoverla entro i termini e con le modalità stabilite dalla suddetta normativa. L'Assemblea dei Soci dichiara la decadenza del soggetto incompatibile a seguito dell'esperimento della procedura prevista nella normativa regionale vigente.

3. Entro 10 giorni dal verificarsi della condizione di cui al comma 2 e 3, il Presidente dell'Assemblea dei soci convoca l'Assemblea stessa per la nomina del nuovo Amministratore Unico. Le dimissioni dalla carica di Amministratore Unico sono presentate al Presidente dell'Assemblea dei Soci, non necessitano di presa d'atto e divengono efficaci una volta adottato dall'Assemblea dei Soci l'atto di nomina del nuovo Amministratore Unico, da effettuarsi entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento delle dimissioni.

4. La revoca dell'Amministratore Unico è disposta con deliberazione motivata dell'Assemblea dei soci, nei casi definiti dalla normativa regionale vigente;

### **Articolo 24** **Dimissioni dell'Amministratore Unico**

1. Le dimissioni dalla carica di Amministratore Unico ed al Presidente dell'Assemblea dei soci, non necessitano di presa d'atto e divengono efficaci una volta adottato dall'Assemblea dei soci l'atto di surroga; l'atto di surroga deve essere adottato entro trenta giorni dalla data di presentazione delle dimissioni. Qualora la surrogazione non abbia luogo entro il suddetto termine, le dimissioni divengono efficaci una volta decorso tale termine.

2. La surrogazione avviene con le stesse modalità previste per la nomina.

3. L'Amministratore Unico che surroga quello anzitempo cessato per qualsiasi causa dalla carica, dura in carica fino al termine del periodo in cui sarebbe rimasto in carica l'Amministratore Unico.

### **Articolo 25** **Indennità e rimborsi spese**

1. All'Amministratore Unico è corrisposta una indennità di carica determinata dall'Assemblea nei limiti previsti dalla disciplina regionale ed il rimborso delle spese sostenute nell'espletamento del mandato.

CAPO III  
ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

**Articolo 26**

**Composizione e funzionamento**

1. L'Organo di revisione contabile è costituito da tre membri qualora il bilancio dell'Azienda sia superiore ad un valore di 30.000.000 di euro; dei 3 membri, 2 sono nominati dall'Assemblea dei Soci ed il terzo, con funzioni di Presidente, è nominato dalla Regione.
2. L'Organo di revisione contabile è costituito da un revisore unico, nominato dalla regione sulla base di una terna indicata dall'Assemblea dei Soci, qualora il bilancio dell'Azienda sia inferiore ad un valore di 30.000.000 di euro.
3. L'Organo di revisione contabile esercita il controllo sulla regolarità contabile e vigila sulla correttezza della gestione economico finanziaria dell'ASP e svolge ogni altra funzione prevista dagli articoli 2403,2409-bis e 2409-ter del codice civile.
4. Non possono essere nominati revisori dell'ASP coloro che versano in una delle cause di ineleggibilità previste dalla normativa regionale vigente

**Articolo 27**

**Attribuzioni dell'organo di revisione contabile**

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti in conformità allo Statuto e all'apposito regolamento:
  - a) collabora con l'Assemblea nella sua funzione di controllo e di indirizzo;
  - b) esprime pareri sulla proposta di Piano programmatico, bilancio pluriennale, di bilancio economico di previsione e dei documenti allegati;
  - c) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ASP;
  - d) redige l'apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo e del bilancio di esercizio;
  - e) attesta la corrispondenza dei rendiconti alle risultanze della gestione;
  - f) esprime nella relazione rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività e economicità della gestione ed aderenza agli obiettivi del bilancio sociale;
  - g) svolge ogni altra funzione e attività previste dall'ordinamento.
2. Nell'ipotesi in cui l'organo di revisione contabile sia collegiale, si sensi del primo comma dell'articolo 26, le deliberazioni del Collegio dei Revisori devono essere adottate a maggioranza assoluta dei voti. A parità di voti prevale quello del Presidente del Collegio. Il revisore dissenziente deve far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

**Articolo 28**

**Trattamento economico- durata in carica - cessazione, decadenza, revoca**

1. Il trattamento economico annuo, da attribuire al Revisore unico o ai componenti il Collegio dei revisori dei Conti, è determinato con deliberazione dell'Assemblea dei soci.
2. L'Organo di revisione dura in carica fino al 30 giugno del quinto anno successivo a quello di nomina ed è rieleggibile una sola volta.
3. Il Revisore unico o i componenti il Collegio dei revisori dei Conti cessano dalla carica per scadenza dell'incarico e per dimissioni.



4. Il Revisore unico o i componenti il Collegio dei revisori dei Conti decadono altresì dalla carica in caso di perdita della cittadinanza italiana e/o per verificarsi di una delle cause di ineleggibilità e incompatibilità di cui al comma 5 del precedente art. 31.

5. Il Revisore unico o i componenti il Collegio dei revisori dei Conti non sono revocabili salvo che:  
a) per gravi violazioni delle norme dello Statuto o della legge;  
b) per inadempienza e in particolare per la mancata redazione dell'apposita relazione che deve accompagnare la proposta di deliberazione dell'Assemblea dei soci del rendiconto della gestione.

6. Il provvedimento di revoca è adottato dall'Assemblea dei soci.

7. Per quanto non previsto dal presente articolo si fa rinvio, alle norme, per quanto compatibili, che regolano il Revisore unico o i componenti il Collegio dei revisori dei Conti, previsto dal Titolo VII della Parte II del D.Lgs. 267/2000.

**CAPO IV**  
**DISPOSIZIONI COMUNI SUGLI ATTI ADOTTATI**  
**DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI E DALL' AMMINISTRATORE UNICO**

**Articolo 29**  
**Deliberazioni e determine**

1. Le deliberazioni e determine degli organi dell'ASP soggiacciono al regime di pubblicità previsto dall'apposito regolamento di funzionamento dei relativi organi; per quanto riguarda i documenti contabili, si fa rinvio a quanto stabilito dalle norme regionali in materia.

**TITOLO III**  
**ORGANIZZAZIONE, UFFICI, PERSONALE**

**CAPO I**  
**DIRETTORE**

**Articolo 30**  
**Nomina e trattamento**

1. Il Direttore è nominato dall'Amministratore Unico, anche al di fuori della dotazione organica dell'ASP, fra persone di comprovata esperienza nel campo dell'organizzazione aziendale pubblica o privata. e/o dei servizi alla persona. La durata del contratto, rinnovabile, non può essere superiore a quella del mandato dell'Amministratore Unico che lo ha nominato. In caso di cessazione anticipata dell'Amministratore Unico, cessa anche l'incarico di direttore generale il quale continua ad esercitare le relative funzioni fino alla nomina del nuovo direttore, fatta salva la possibilità della sua riconferma .

2. Il Direttore ha un rapporto di lavoro esclusivo con l'ASP; può assumere incarichi di carattere temporaneo, previa autorizzazione dell'Amministratore Unico .

3. Il trattamento economico del Direttore è stabilito nel rispetto dei criteri indicati dalla Regione ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

4. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Direttore, l'Amministratore Unico designa chi deve esercitare le funzioni vicarie tra il personale dell'azienda, in base a quanto stabilito nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

5. L'Amministratore Unico valuta annualmente i risultati raggiunti dall'operato del Direttore sulla base del programma annuale di cui al successivo articolo e degli obiettivi stabiliti all'atto del conferimento dell'incarico.

6. Quando ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o del principio di buon andamento e di imparzialità dell'azione amministrativa o del mancato conseguimento degli obiettivi stabiliti nell'incarico, l'Amministratore Unico può risolvere il contratto, senza dover incorrere in oneri o penali in genere, dichiarando la revoca del Direttore e provvede alla sua immediata sostituzione. La revoca potrà essere altresì disposta in ogni tempo per il venir meno del "rapporto fiduciario" con l'Amministratore Unico, con il riconoscimento dell'indennizzo previsto contrattualmente:

7. Il regolamento dell'ordinamento degli uffici e dei servizi potrà ulteriormente disciplinare la materia, nel rispetto delle previsioni statutarie.

### **Articolo 31** **Attribuzioni**

1. Il Direttore è responsabile della gestione aziendale e del raggiungimento degli obiettivi definiti dall'Amministratore Unico, anche attraverso l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate dall'Amministratore Unico.

2. Il Direttore propone all'Amministratore Unico i provvedimenti necessari a garantire il funzionamento delle strutture e il dispiegamento dei compiti amministrativi dell'ente.

Il Direttore può essere delegato dall'Amministratore Unico a rappresentare l'ASP avanti ad ogni giurisdizione; è tenuto annualmente alla stesura di un programma di attività della Direzione coerente con gli obiettivi fissati dagli organi dell'ASP da sottoporre all'Amministratore Unico. Il programma costituisce il riferimento per la valutazione della responsabilità del direttore. Il Direttore predispone altresì periodiche relazioni consuntive sulle attività a richiesta dell'Amministratore Unico.

3. Il Direttore, ferma restando la sua complessiva responsabilità della gestione, provvede alla nomina dei responsabili ed all'assegnazione delle risorse umane delle articolazioni organizzative dell'ASP.

## **CAPO II** **ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI**

### **Articolo 32** **Principi**

1. L'attività amministrativa dell'ASP è informata al rispetto di criteri di efficacia e di speditezza dell'azione amministrativa, di efficienza e di economicità.

2. L'attività amministrativa dell'ASP si svolge nel rispetto del principio di distinzione tra compiti politici di indirizzo e di controllo, riservati agli organi di governo e compiti di gestione tecnica, amministrativa ed economico-finanziaria, riservati al livello tecnico, secondo modalità e competenze definite a livello regolamentare.

### **Articolo 33 Personale**

1. L' ASP determina il proprio fabbisogno di personale con l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto e degli accordi decentrati nelle materie riservate dal Contratto nazionale.
2. L' ASP costituita dalla fusione delle ex-IPAB inquadrerà nella dotazione organica il personale proveniente dalle IPAB dalle quali trae origine. L'ASP può assumere personale proprio, secondo la normativa vigente. Qualora sia previsto nei contratti di servizio, l' ASP inquadrerà nella propria dotazione organica personale assegnato dai Soci.
3. Per obiettivi determinati l' ASP può avvalersi di collaborazioni esterne, da regolare con specifico contratto, che indichi il contenuto della prestazione, la durata e il corrispettivo.
4. L' ASP dispone di un regolamento dei servizi e degli uffici e della dotazione organica. L'organizzazione dell' ASP, per tutti gli aspetti attinenti all'operatività ed alla funzionalità delle strutture, alla gestione delle risorse umane, strumentali ed economico-finanziarie, alla pianificazione ed alla programmazione del lavoro e alle modalità operative di erogazione dei servizi è disciplinata con regolamenti di competenza dell' Amministratore Unico, che disciplina, altresì le procedure di selezione e di avviamento al lavoro, i requisiti e le modalità di assunzione agli impieghi.
5. Il personale già dipendente delle IPAB di cui all'art.1 conserva all'atto del trasferimento la posizione giuridica ed economica in godimento, compresa l'anzianità maturata. Gli effetti della contrattazione decentrata degli enti di provenienza saranno mantenuti a parità di ruolo ricoperto, fino all'individuazione, ai sensi dell'articolo 11 del D.lgs. n. 207 del 2001 - del comparto di contrattazione collettiva di appartenenza, effettuata secondo i criteri e le modalità di cui al Titolo III del D.lgs. n. 165 del 2001 e s.m..
6. Nelle more dell'individuazione del comparto di cui al comma 1, al personale assunto dall'ASP si applica il CCNL del comparto Regioni ed Autonomie Locali.

## **TITOLO IV PATRIMONIO, CONTABILITA' E PROGRAMMAZIONE**

### **Articolo 34 Patrimonio**

1. Il patrimonio dell' ASP è costituito:
  - a) dal patrimonio delle ex-IPAB da cui trae origine;
  - b) dai trasferimenti dei Soci;
  - c) da beni immobili e mobili derivanti da acquisti, permuta, donazioni e lasciti;
  - d) da ogni diritto a contenuto reale che venga acquisito dall'Asp od a questa devoluto.
2. L'inventario del patrimonio distingue il patrimonio disponibile da quello indisponibile ed indica l'uso del patrimonio immobiliare. L'inventario indica per ciascun bene il soggetto che ha effettuato il conferimento. I beni destinati a pubblico servizio costituiscono patrimonio indisponibile soggetto all'ex art. 828 c.c. e non possono essere sottratti alla propria destinazione senza un'apposita deliberazione dell' Assemblea dei soci, acquisito il parere obbligatorio e vincolante del Comune che ha effettuato il

conferimento.

3. In caso di scioglimento dell' ASP, senza che al contempo la stessa sia fatta oggetto di trasformazione in altra società o ente in genere, il patrimonio è devoluto tenendo conto prioritariamente di quanto conferito dai comuni.

4. Le entrate economiche sono ordinariamente costituite da:

- a) trasferimenti dei Soci in relazione alle attività oggetto dei contratti di servizio;
- b) contributi di Enti locali, della Regione, dello Stato e di altri Enti;
- c) rendite patrimoniali;
- d) accensione di prestiti;
- e) prestazioni a nome e per conto di terzi;
- f) quote di partecipazione degli utenti, sulla base di appositi tariffari;
- g) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali;
- h) altri proventi od erogazioni disposti a qualsiasi titolo a favore dell' ASP.

### **Articolo 35**

#### **Sistema informativo contabile**

1. L'ASP adegua la disciplina del bilancio e della gestione economico-finanziaria e contabile ai principi e alle previsioni contenuti nelle vigenti disposizioni normative regionali riguardanti le ASP, attraverso l'adozione, da parte dell'Amministratore Unico, di un apposito regolamento coerente con lo schema tipo di regolamento di contabilità definito dalla Giunta Regionale.

2. In particolare il sistema informativo contabile dell'ASP è costituito da:

- a) contabilità economico patrimoniale;
- b) sistema di budget;
- c) sistema di contabilità analitica per l'analisi dei costi dei rendimenti e dei risultati.

3. Il regolamento di contabilità conforme allo schema tipo regionale disciplina le procedure, i rapporti finanziari e contabili dell'attività di programmazione, di previsione, di rendicontazione, di gestione, di investimento e di revisione.

### **Articolo 36**

#### **Documenti programmatici e di bilancio pluriennali**

1. Le scelte e gli obiettivi fissati dall' ASP, in attuazione degli indirizzi determinati dall' Assemblea dei Soci, trovano sviluppo nel Piano-programma e nel bilancio pluriennale di previsione redatto in conformità con lo schema tipo.

2. Il Piano Programmatico, adottato dall' Assemblea dei soci, secondo quanto disposto dall'articolo 25 della L.R. n. 2 del 2003 e dalle relative direttive attuative, deve essere redatto annualmente entro il 30 novembre di ogni esercizio, con riferimento ai tre esercizi successivi e deve fissare in termini quali-quantitativi, le strategie e gli obiettivi aziendali, articolati in programmi e progetti; dal Piano dovrà risultare quanto di seguito indicato:

- a) caratteristiche e requisiti delle prestazioni da erogare;
- b) risorse finanziarie ed economiche necessarie alla realizzazione degli obiettivi del Piano;
- c) priorità di intervento, anche attraverso l'individuazione di appositi progetti;
- d) modalità di attuazione dei servizi erogati e modalità di coordinamento con gli altri Enti del territorio;
- e) indicatori e parametri per la verifica;
- f) piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare;

- g) programma degli investimenti;
- h) politiche del personale con particolare riferimento alla formazione, alla programmazione dei fabbisogni delle risorse umane ed alle modalità di reperimento delle stesse.

3. Il Piano Programmatico di durata triennale definisce le risorse finanziarie ed economiche per la realizzazione degli obiettivi fissati per il programma pluriennale degli investimenti e la sua modalità di finanziamento in conformità con la programmazione locale.

4. Il Bilancio Pluriennale di previsione ha la durata del piano programmatico in conformità al quale è redatto e deve indicare distintamente per ciascun esercizio le previsioni dei costi.

### **Articolo 37**

#### **Conto consuntivo e bilancio di esercizio**

1. Il Bilancio consuntivo si compone del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale, della nota integrativa e della relazione gestionale. In caso di disavanzo di gestione il Consiglio d'Amministrazione propone all'Assemblea dei soci un piano di rientro.

2. L'Amministratore Unico approva, entro il 30 aprile il bilancio consuntivo dell'anno precedente, che viene sottoposto all'Assemblea dei Soci per l'approvazione entro i termini previsti dalla normativa regionale in materia o per le Aziende speciali:

3. Al bilancio consuntivo è allegato il bilancio sociale delle attività per la verifica dell'azione e delle attività svolte dall'ASP a favore della collettività.

### **Articolo 38**

#### **Spese per acquisti di valore inferiori alle soglie comunitarie**

1. La disciplina delle spese per acquisti inferiori alle soglie comunitarie è dettata da apposito regolamento secondo linee di semplificazione delle procedure di spesa, in modo da assicurare comunque il controllo ed il monitoraggio delle stesse.

## **TITOLO V SERVIZIO DI TESORERIA**

### **Articolo 39**

#### **Servizio di tesoreria**

1. L'ASP si avvale del servizio di tesoreria svolto da un Istituto bancario a ciò autorizzato ed è regolato da un apposito contratto previo svolgimento della procedura ad evidenza pubblica prevista dal regolamento di Contabilità dell'Asp.

## **TITOLO VI NORME GENERALI E FINALI**

### **Articolo 40**

#### **Durata e fusioni**

1. L'ASP ha durata illimitata.

2. La fusione di più ASP è disposta con deliberazione della Giunta regionale, su conforme deliberazione dell'Assemblea dei soci dell'ASP della Bassa Romagna, con la maggioranza qualificata prevista dall'art.17 del presente statuto;

3. L'estinzione dell'ASP è disposta con deliberazione della Giunta regionale, su conforme deliberazione dell'Assemblea dei soci adottata all'unanimità dei componenti, nel caso in cui gli scopi statutari non siano più perseguibili.

4. Con la deliberazione di cui al comma 3 si dispone della liquidazione dei beni e delle attività.

**Articolo 41**  
**Norma di rinvio**

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni regionali in materia di Aziende pubbliche di servizi alla persona.

